

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, PERUGINI, GENOVESE, ANDÒ**
e **GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

Modificazione all'articolo unico della legge 6 agosto 1966, n. 632, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. - Per procedere al pagamento delle indennità di espropriazione, è necessario lo svincolo delle somme oggetto dell'indennità stessa da parte del pretore o del presidente del tribunale competente; l'autorità giudiziaria provvede allo svincolo dopo aver accertato la titolarità dei beni espropriati e l'assenza di opposizioni.

Tuttavia la stessa legge 3 aprile 1926, n. 686, prevede che in caso di indennità di valore ridotto e qualora l'intestatario fornisca idonea malleveria (in pratica una dichiarazione di

garanzia), il pretore possa decretare lo svincolo dell'indennità anche senza gli accertamenti di rito.

Il limite di valore per il procedimento semplificato è attualmente di sole lire 500.000, in quanto è stato elevato da ultimo nel 1966.

Il disegno di legge si propone di elevarlo a lire 5 milioni, per rendere più spediti i relativi procedimenti amministrativi e ridurre gli adempimenti dei già oberatissimi uffici giudiziari interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite per il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, già elevato con legge 6 agosto 1966, n. 632, è ulteriormente elevato a lire 5.000.000.